



COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Provincia di Novara

Piazza I° Maggio n. 4 - 28017 San Maurizio d'Opaglio

Tel. 0322/967222 - Fax 0322/967247 - e-mail municipio@comune.sanmauriziodopaglio.no.it



(adeguato al D.Lgs. n. 163/2006 e al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 11.05.2012

SOMMARIO

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 - Principi e definizioni generali di riferimento -ruoli operativi.....	4
Art. 3 - Programmazione e orientamento all'acquisto di beni e servizi.....	6
Art. 4 - Competenze dei Responsabili di Servizio.....	6
DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI.....	7
Capo I.....	7
PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI E PUBBLICITÀ.....	7
Art. 5 - Procedure di selezione dei contraenti.....	7
Art. 6 - Ricorso alla procedura negoziata e elenchi di operatori economici.....	7
Art. 7 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti.....	7
Capo II.....	8
GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE.....	8
Art. 8 - Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte.....	8
Art. 9 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari.....	8
Art. 10 - Criteri per la valutazione delle offerte.....	8
Art. 11 - Metodologia per l'attribuzione dei punteggi.....	9
Art. 12 - Cause di esclusione.....	9
Capo III.....	10
AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	10
Art. 13 - I rappresentanti delle ditte.....	10
Art. 14 - Commissione giudicatrice per gare ad evidenza pubblica.....	10
Art. 15 - Ammissione alle procedure selettive e svolgimento delle operazioni di gara.....	11
Art. 16 - L'interpretazione dell'offerta.....	13
Capo IV.....	13
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE.....	13
Art. 17 - Aggiudicazione definitiva.....	13
Art. 18 - Esecuzione in via anticipata o d'urgenza.....	14
Art. 19 - Tracciabilità finanziaria, regolarità contributiva e normativa antimafia.....	14
Capo V.....	14
DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	14
Art. 20 - Procedure particolari relative a servizi socio-assistenziali o socio-educativi.....	14
Art. 21 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale.....	15
Art. 22 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato.....	15
TITOLO III.....	17
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI.....	17
Art. 23 - Competenze del Servizio Segreteria/Contratti.....	17
Art. 24 - Stipulazione dei contratti.....	17
Art. 25 - Formalizzazione del contratto.....	18
Art. 26 - Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriazione, conservazione dei contratti.....	18
Art. 27 - Esecuzione del contratto.....	19
Art. 28 - Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito.....	19
Art. 29 - Penali.....	19

TITOLO IV	20
DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ESTENSIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO	20
Art. 30 - Proroga e nuovi rapporti con il medesimo operatore economico.....	20
Art. 31 - Configurazione e limiti di utilizzo.....	20
Art. 32 - Presupposti per l'utilizzo della proroga.....	20
Art. 33 - Durata della proroga.....	21
Art. 34 - Modalità di definizione e di formalizzazione della proroga.....	21
TITOLO V	22
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI	22
Art. 35 - Concessioni di servizi.....	22
Art. 36 - Concessioni cimiteriali	22
Art. 37 - Alienazioni beni mobili	22
Art. 38 - Accordi di commercializzazione	22
Art. 39 - Disposizioni generali per la selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili	23
Art. 40 - Beni immobili. Locazione e affitto.....	23
Art. 41 - Beni immobili. Permute e alienazioni.	23
Art. 42 - Beni immobili. Acquisti.	23
Art. 43 - Sponsorizzazioni	24
TITOLO VI.....	25
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI	25
Art. 44 - Disposizioni di coordinamento.....	25
Art. 45 - Disposizioni finali	25
Art. 46 - Entrata in vigore	25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di effettuazione delle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e di individuazione dei contraenti per altre tipologie di contratti indette dall'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad ottimizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti e di affidamento o di assegnazione di altri contratti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e degli elementi di riferimento stabiliti dal D.Lgs. n. 163/2006.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l'affidamento dei contratti delle Pubbliche Amministrazioni.
4. Il presente regolamento non si applica:
 - a) all'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi disciplinati da specifici regolamenti;
 - b) agli atti di concessione delle aree destinate all'edilizia residenziale pubblica disciplinati da specifici regolamenti;
 - c) all'esecuzione diretta a scomputo degli oneri, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e smi, di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria nell'ambito di strumenti attuativi e/o atti equivalenti comunque denominati, nonché nell'ambito di interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale.

Art. 2 - Principi e definizioni generali di riferimento -ruoli operativi

1. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente regolamento, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dall'ordinamento comunitario, dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal presente regolamento.
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Il principio di pubblicità è applicato alle procedure di affidamento degli appalti pubblici non disciplinate in tutto o in parte dal D.Lgs. n. 163/2006 secondo un criterio di adeguatezza, rapportato al valore e all'importanza dell'appalto per il mercato interno o comunitario.
4. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel presente regolamento, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990.
5. Per quanto non espressamente previsto nel D.Lgs. n. 163/2006 e nel presente regolamento, l'attività contrattuale dell'Amministrazione si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.

6. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per “D.Lgs. n. 163/2006” o “Codice dei contratti pubblici” il complesso di disposizioni contenuto nel D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
 - b) per “D.P.R. n. 207/2010” o “Regolamento attuativo” il complesso di disposizioni contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
 - c) per "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra l'Amministrazione uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal presente regolamento;
 - d) per “contratto”, l'atto di natura negoziale, anche strutturato in forma semplificata, che definisce il rapporto dell'Amministrazione con un soggetto esecutore di lavori o fornitore di beni o prestatore di servizi, nell'ambito di un appalto o di un cottimo fiduciario;
 - e) per “cottimo fiduciario” la particolare forma di procedura negoziata e di rapporto determinato dall'affidamento a terzi di lavori o di forniture di beni o di servizi mediante procedure in economia, sulla base di quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni attuative del D.P.R. n. 207/2010;
 - f) per “amministrazione diretta” la particolare forma di esecuzione di lavori o di acquisizione di beni o di servizi ricondotti a processi produttivi di attività gestiti completamente dalle risorse umane dell'Amministrazione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 125, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - g) per “proroga”, il differimento del termine di scadenza di un contratto di appalto o di cottimo fiduciario, al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali o dei servizi erogati dall'Amministrazione;
 - h) per “operatore economico” il soggetto, con qualsiasi configurazione giuridica, anche non imprenditoriale, che possa eseguire lavori, prestare servizi o svolgere attività di fornitura in rapporto ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;
 - i) per “operatore economico qualificato”, il soggetto potenziale esecutore di appalti di lavori pubblici, in possesso di qualificazione SOA o di requisiti equivalenti per quanto riguarda forniture e servizi.
7. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, è individuato, ai sensi della legge n. 241/1990 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, un Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
8. Il Responsabile Unico del Procedimento assolve a tutti i compiti e le funzioni previsti in relazione alla progettazione, alla verifica ed alla validazione della stessa nei termini previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, secondo i limiti e le incompatibilità funzionali previste dalle norme stesse.
9. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento degli appalti previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010, anche come disciplinate dal presente regolamento, ivi compresi gli affidamenti in economia.
10. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti ad esso attribuiti dalla legge in relazione all'esecuzione dell'appalto ed alle verifiche delle prestazioni contrattuali, fatti salvi quelli attribuiti a diverso soggetto con incarico di direttore dell'esecuzione o di direttore dei lavori, in base alla scelta dell'Amministrazione o in applicazione della distinzione dei ruoli prevista dal D.P.R. n. 207/2010.
11. Dalle suddette funzioni sono escluse quelle di competenza del Dirigente/Responsabile del Servizio, oltre alla stipulazione dei contratti, affidata, di norma, al Responsabile del Servizio Segreteria/Contratti, ai sensi del successivo art. 23.
12. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato dal competente Dirigente/Responsabile del Servizio tenendo conto dell'articolazione organizzativa dell'ente e dei singoli servizi.

Art. 3 - Programmazione e orientamento all'acquisto di beni e servizi

1. L'Amministrazione programma l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sulla base di quanto previsto dall'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e/o dalle disposizioni attuative previste dal D.P.R. n. 207/2010 e dalle norme operative correlate.
2. L'Amministrazione può definire la programmazione degli acquisti di beni e servizi in rapporto alle proprie esigenze, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010, collegandola agli atti di programmazione economica e di obiettivi.
3. L'Amministrazione opera le proprie scelte in materia di acquisizione di beni e servizi tenendo conto di quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 488/1999, nonché valutando l'esauribilità di procedure semplificate, anche gestite telematicamente.

Art. 4 - Competenze dei Responsabili di Servizio

1. Ai singoli Dirigenti/Responsabili di servizio, nell'ambito delle rispettive competenze, responsabilità di budget e nei limiti stabiliti dal Bilancio e/o dal Piano Esecutivo di Gestione competono tra l'altro:
 - a) l'adozione delle determinazioni a contrattare;
 - b) la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
 - c) la sottoscrizione dei bandi gara e delle lettere invito, nonché dei relativi disciplinari di gara;
 - d) l'approvazione del bando di gara;
 - e) la presidenza delle Commissioni giudicatrici;
 - f) l'adozione delle determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
 - g) la verifica all'esecuzione del contratto, compresa l'adozione di tutti gli atti necessari per la sua corretta applicazione non espressamente riservati dalla Legge ad altri organi o soggetti.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI

Capo I

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI E PUBBLICITÀ

Art. 5 - Procedure di selezione dei contraenti

1. L'Amministrazione aggiudica gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante procedure "aperte", "ristrette", "negoziato" ovvero il dialogo competitivo e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
2. L'Amministrazione può utilizzare, qualora ne ricorrano i presupposti, procedure selettive semplificate, comportanti:
 - a) l'individuazione di un numero minimo di operatori economici, mediante indagine di mercato o estrazione da un elenco precedentemente formato;
 - b) il successivo confronto concorrenziale tra gli operatori economici individuati, mediante "gara informale" o "gara ufficiosa" o "consultazione".
3. L'Amministrazione precisa nella determinazione a contrarre con cui avvia le procedure di selezione i motivi della scelta di una specifica modalità di aggiudicazione o di individuazione dei contraenti.

Art. 6 - Ricorso alla procedura negoziata e elenchi di operatori economici

1. L'Amministrazione ricorre alla procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 56 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché negli altri casi espressamente previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 o da disposizioni legislative ad esso correlabili.
2. Al fine di garantire l'ottimale selezione dei soggetti cui aggiudicare appalti mediante procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, in ragione di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione può procedere alla formazione di elenchi di operatori economici.
3. Gli elenchi degli operatori economici di cui al precedente comma 3 sono formati sulla base di standard di qualificazione coerenti con le esigenze di fornitura di beni e servizi dell'Amministrazione e sono utilizzate dalla stessa, nel rispetto del principio di rotazione, per procedere alla consultazione di potenziali contraenti secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 7 - Pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti/aggiudicazione degli appalti

1. L'Amministrazione pubblicizza le procedure di selezione dei contraenti/di aggiudicazione degli appalti secondo quanto stabilito dagli articoli 64, 65, 66, 67, 122, 124 e 225 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'Amministrazione adotta soluzioni idonee per assicurare adeguata pubblicità alle procedure di aggiudicazione degli altri appalti e contratti per i quali il D.Lgs. n. 163/2006 non si applichi o si applichi solo in parte.

Capo II

GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE

Art. 8 - Principi per la definizione dei termini per la presentazione di domande di partecipazione alle gare o delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione alle gare, l'Amministrazione tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispetta i termini minimi stabiliti dagli articoli 70, 122 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 9 - Impostazione del bando di gara e degli atti complementari

1. L'Amministrazione imposta il bando di gara assumendo a riferimento gli elementi essenziali indicati nel D.Lgs. n. 163/2006 e la struttura contenutistica minima stabilita dall'allegato IXA dello stesso decreto.
2. Per gli appalti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto dello schema strutturale e contenutistico definito dai formulari standard approvati dal Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1564/2005.
3. Per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'impostazione dei bandi di gara è realizzata dall'Amministrazione nel rispetto degli elementi essenziali indicati nell'allegato IXA del D.Lgs. n. 163/2006.
4. L'Amministrazione imposta comunque i bandi di gara con riferimento ai bandi-tipo elaborati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in base a quanto previsto dall'art. 64, comma 4-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
5. Per appalti di particolare complessità, ove necessario, gli elementi specificativi delle informazioni riportate nel bando di gara, inerenti alla procedura selettiva, possono essere illustrati in dettaglio in apposito documento complementare, denominato disciplinare di gara. Nei disciplinari di gara non possono essere inserite clausole a pena di esclusione che confliggano con quanto stabilito dall'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
6. Il capitolato speciale prestazionale e descrittivo illustra le specifiche tecniche relative all'appalto, previste dall'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal correlato allegato VIII.

Art. 10 - Criteri per la valutazione delle offerte

1. Gli appalti possono essere aggiudicati secondo il criterio del prezzo più basso o secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinati dagli articoli 82 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.
3. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
4. Qualora l'Amministrazione scelga di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, essa indica l'opzione per l'esplicitazione dei criteri, dei sub-criteri, nonché delle relative ponderazioni e sub-ponderazioni:

- a) nel bando, specificandoli in ordine decrescente ed eventualmente inserendo una nota con la precisazione del rinvio, per ulteriori dettagli, al disciplinare di gara;
 - b) nel disciplinare di gara, con indicazione sempre in ordine decrescente, con specificazione dei sub-criteri e con indicazione delle relative ponderazioni.
5. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
 6. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti, non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.
 7. L'Amministrazione può individuare nel bando di gara o nel disciplinare una clausola di riferimento qualitativo, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, in base alla quale le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, non raggiungano un punteggio minimo complessivo rispetto al punteggio massimo attribuibile sono escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

Art. 11 - Metodologia per l'attribuzione dei punteggi

1. Il bando e il disciplinare di gara indicano e specificano la metodologia di attribuzione dei punteggi prescelta dall'Amministrazione in rapporto alla valutazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di quanto previsto:
 - a) dall'allegato P del D.P.R. n. 207/2010 per gli appalti di servizi o forniture;
 - b) dall'allegato G del D.P.R. n. 207/2010 per gli appalti di lavori pubblici.
2. Il bando e il disciplinare di gara devono specificare, per quanto possibile:
 - a) i parametri di valutazione riferiti a ciascun criterio e sub criterio;
 - b) il sistema dei coefficienti da rapportare alla valutazione.
3. L'attribuzione dei punteggi ai criteri ed ai sub-criteri di natura qualitativa è assoggettata alla riparametrazione al punteggio massimo attribuibile per ogni elemento.

Art. 12 - Cause di esclusione

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l'esclusione, comportano l'esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell'Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.
3. L'Amministrazione, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto in danno ai sensi della normativa vigente, può astenersi dall'invitare a gare informali, per un periodo di tre anni, l'appaltatore che dopo l'aggiudicazione:

- a) non abbia provveduto alla stipulazione del contratto entro il termine indicato nella diffida inviata dall'Amministrazione;
- b) si sia reso inadempiente agli obblighi contrattuali e contributivi ovvero alle norme sulla sicurezza del lavoro nei confronti dei lavoratori o soci;
- c) sia ricorso al subappalto in assenza dei presupposti e delle formalità previste dalla legge;
- d) sia incorso nell'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo netto contrattuale;
- e) si sia reso responsabile di inadempimento grave che abbia compromesso l'esito finale del contratto;
- f) sia incorso, con provvedimento definitivo, nell'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui alla normativa vigente;
- g) abbia subito una condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati all'appalto.

Capo III

AMMISSIONE ALLE PROCEDURE SELETTIVE E GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA

Art. 13 - I rappresentanti delle ditte

1. Chiunque è ammesso ad assistere alla seduta di gara pubblica in quanto trattasi sempre di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con cui addivenire alla stipula di un contratto.
2. I rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara possono altresì, durante lo svolgimento della stessa, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. I rappresentanti a tal fine dovranno chiedere preventivamente la parola al Presidente di gara il quale la concederà ai fini dell'intervento compatibilmente con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà più opportuno.
3. Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario verbalizzante dovrà acquisire: i relativi dati personali, l'atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l'interessato si dichiara essere rappresentante della ditta partecipante.

Art. 14 - Commissione giudicatrice per gare ad evidenza pubblica

1. Nei procedimenti di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture mediante procedure aperte, ristrette o negoziate, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile di Servizio che ha formulato la proposta di gara procede alla nomina della Commissione Giudicatrice nel rispetto dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. La Commissione è di norma composta dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente, dal Dirigente/Responsabile del Servizio Segreteria/Contratti, che svolge anche le funzioni di verbalizzante e da un terzo componente scelto tra le professionalità interne dell'Ente.
4. Qualora, in ragione dell'evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di

organico all'interno dell'Ente, non sussistano delle professionalità adeguate all'interno della struttura, il Responsabile di servizio competente alla nomina della commissione si avvale, ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti pubbliche, ovvero, in mancanza, di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità in conformità all'art. 84 - comma 8 - del D.Lgs. n. 163/2006. Nell'atto di nomina viene determinato l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti esterni.

5. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativi al contratto del cui affidamento si tratta, né trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.
6. La Commissione opera secondo le norme stabilite dal Codice dei contratti pubblici e dal Regolamento attuativo.
7. E' facoltà del Responsabile del Servizio competente procedere alla nomina della Commissione anche nel caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, da aggiudicarsi al prezzo più basso, il cui importo a base di gara sia pari o superiore a quello stabilito dalla legge per gli affidamenti diretti in economia di lavori, forniture e servizi.

Art. 15 - Ammissione alle procedure selettive e svolgimento delle operazioni di gara

1. L'Amministrazione provvede all'ammissione degli operatori economici alle procedure selettive per cui essi fanno richiesta:
 - a) nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con o senza pubblicazione di bando, ad opera della commissione giudicatrice, ai sensi del precedente art.14;
 - b) nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, con il metodo del prezzo più basso, con o senza pubblicazione di bando, ad opera del Dirigente/Responsabile di Servizio competente in relazione alla procedura selettiva, alla presenza di due testimoni, oppure della commissione giudicatrice, qualora nominata ai sensi del precedente art. 14 - comma 7.
2. Le operazioni di ammissione degli operatori economici alla procedura selettiva sono in ogni caso svolte in seduta pubblica e sono verbalizzate.
3. L'ammissione degli operatori economici alla procedura selettiva comporta per i soggetti di cui al precedente comma 1:
 - a) l'apertura del plico contenente le buste a loro volta contenenti la documentazione amministrativa e le parti dell'offerta;
 - b) l'apertura del plico contenente l'istanza di partecipazione alla procedura di gara e la relativa documentazione amministrativa a corredo, richiesta dal bando o dal disciplinare di gara;
 - c) la lettura delle istanze di partecipazione per la verifica delle dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, nonché la verifica della completezza e della correttezza delle stesse e dei documenti presentati a corredo;
 - d) le eventuali determinazioni in ordine all'esclusione degli operatori economici che non abbiano prodotto le dichiarazioni e la documentazione richieste dal bando e dal disciplinare di gara;
 - e) la formazione dell'elenco degli operatori economici ammessi alla procedura selettiva.
4. I soggetti di cui al comma 1 procedono, successivamente alla formazione dell'elenco di cui al precedente comma 3, lett. e), ad effettuare il sorteggio degli operatori economici che dovranno presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal bando e dal disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

5. Il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale è realizzato per tutte le tipologie di appalti di servizi compresi nell'allegato IIA del D.Lgs. n. 163/2006 e per tutte e tipologie di appalti di forniture.
6. Per gli appalti di servizi compresi nell'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 l'Amministrazione specifica nel bando se il controllo dei requisiti di capacità sarà svolto in corso di gara o solo successivamente all'aggiudicazione.
7. La procedura di controllo dei requisiti in corso di gara è effettuata per gli appalti di valore inferiore ai 150.000,00 euro, mentre per gli appalti di valore superiore ai 150.000,00 euro la verifica è surrogata dall'attestazione SOA.
8. L'Amministrazione nel bando o nel disciplinare di gara può richiedere, senza che ciò costituisca obbligo, agli operatori economici che intendano prendere parte alla gara di presentare in correlazione all'istanza di partecipazione e alle dichiarazioni sui requisiti richiesti la documentazione comprovante il possesso di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
9. A seguito della presentazione della documentazione richiesta in ordine al possesso dei requisiti di capacità e del suo esame, nonché ad eventuale seguito della mancata presentazione della stessa, i soggetti di cui al comma 1 confermano l'ammissione alla procedura selettiva o adottano diversa determinazione negativa quando ne ricorrano i presupposti, come in caso di rilevazione di false dichiarazioni.
10. In caso di mancata o ritardata presentazione della documentazione richiesta per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché in caso di rilevazione di false dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti stessi, i soggetti di cui al comma 1 informano il Responsabile del procedimento e inviano allo stesso il verbale delle operazioni, affinché attivi le procedure previste dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e le eventuali altre procedure presso le autorità competenti relative alle false dichiarazioni.
11. Nell'ambito della propria attività valutativa, il Dirigente/Responsabile di Servizio competente procede altresì alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo i criteri di individuazione e di verifica di cui agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006. La verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base dell'adeguatezza e sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro nonché alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o ad altri elementi rilevanti. L'Amministrazione può indicare nel bando o nel disciplinare di gara uno o più parametri specifici che permettano di individuare offerte non congrue ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di permettere ai soggetti deputati alla gestione delle operazioni di gara di rilevarle e di sottoporle a verifica con le medesime modalità previste per la normale verifica delle offerte anormalmente basse prevista ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
12. Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006. L'offerta anormalmente bassa può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente. Tale giudizio deve risultare da apposito provvedimento dettagliatamente e congruamente motivato. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta nelle circostanze di cui all'art. 87 - comma 5 - del D.Lgs. n. 163/2006, ne informa tempestivamente la Commissione.
13. L'Amministrazione può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito. Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua il contratto non viene aggiudicato.

14. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere di avvalersi di esperti interni e/o esterni all'Amministrazione per la soluzione di specifici quesiti. La presenza degli esperti ai lavori della Commissione è limitata all'esposizione dei pareri e di eventuali chiarimenti.
15. Qualora nel bando o nella lettera di invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, i soggetti di cui al comma 1 vi provvedono prima dell'apertura dei plichi. I soggetti di cui al comma 1, ove lo ritengano opportuno per una corretta valutazione dell'offerta, possono ulteriormente individuare singole componenti e sottovoci specifiche all'interno di ciascuno degli elementi e dei valori prefissati.
16. Le procedure selettive dovranno svolgersi nel pieno rispetto del Codice dei Contratti e del relativo Regolamento di attuazione. Ove prevista la nomina della Commissione giudicatrice i lavori della stessa devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. La Commissione procede all'esame e alla valutazione degli elementi tecnico/qualitativi delle offerte e alla verifica dei requisiti di cui al comma 4 in seduta riservata, dando comunicazione degli esiti agli interessati nella successiva seduta pubblica.
17. Dei lavori della Commissione giudicatrice, siano essi in seduta pubblica che in seduta riservata, vengono redatti appositi verbali che saranno successivamente trasmessi, per l'aggiudicazione, al Responsabile Unico del Procedimento ed al Dirigente/Responsabile di Servizio competente.
18. Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte i soggetti di cui al comma 1 possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

Art. 16 - L'interpretazione dell'offerta

1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l'indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara.
2. Devono sempre essere escluse dalla gara le offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un'espressa previsione del bando.
3. Non sono, altresì, ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa. Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AGGIUDICAZIONE

Art. 17 - Aggiudicazione definitiva

1. Il contratto, gli atti di gara endoprocedimentali e l'aggiudicazione provvisoria non sono soggetti ad approvazione. Il procedimento di affidamento si chiude con l'aggiudicazione definitiva.
2. L'Amministrazione formalizza l'aggiudicazione definitiva con determinazione del

Dirigente/Responsabile del servizio competente e comunica la stessa a tutti i soggetti e secondo i moduli di garanzia stabiliti dall'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, per il tramite dell'ufficio Segreteria/Contratti.

3. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace quando siano stati eseguiti e perfezionati tutti i controlli sui requisiti di ordine generale e di capacità dell'operatore economico aggiudicatario, in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 8, nonché con riferimento agli artt. 38 e 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 18 - Esecuzione in via anticipata o d'urgenza

1. L'Amministrazione può disporre l'esecuzione anticipata o in via d'urgenza delle prestazioni dell'appalto:
 - a) solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace;
 - b) alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni attuative correlate del D.P.R. n. 207/2010.
2. L'Amministrazione può disporre l'esecuzione anticipata o in via d'urgenza delle prestazioni dell'appalto nel periodo riferito al termine dilatorio o nel periodo di garanzia determinato dalla presentazione di domanda cautelare in sede di ricorso giurisdizionale da operatore economico concorrente esclusivamente nei casi previsti dall'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. L'esecuzione in via anticipata o d'urgenza è disposta con adeguata motivazione, dal Dirigente/Responsabile del servizio o dal Responsabile Unico del Procedimento competente:
 - a) nella determinazione di aggiudicazione definitiva, quando questa sia contestualmente definibile come già efficace;
 - b) con specifico provvedimento, una volta intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
 - c) con richiamo a specifica disposizione del bando e/o del disciplinare di gara.

Art. 19 - Tracciabilità finanziaria, regolarità contributiva e normativa antimafia

1. Tutte le procedure di affidamento sono assoggettate alla disciplina della "tracciabilità" dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e smi.
2. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'aggiudicatario.
3. Prima della stipula del contratto, l'ufficio Segreteria/Contratti, verifica altresì che l'operatore economico aggiudicatario sia in regola con la normativa antimafia.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 20 - Procedure particolari relative a servizi socio-assistenziali o socio-educativi

1. L'Amministrazione può indire procedure di aggiudicazione di appalti di servizi socio-assistenziali o socio-educativi secondo il modulo della coprogettazione, come disciplinato

dall'art. 5 della L. n. 328/2000, dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dalla legislazione regionale.

2. L'Amministrazione sviluppa le procedure di affidamento di appalti di servizi socio-assistenziali o socio-educativi tenendo conto di eventuali discipline particolari relative a tale settore dettate da leggi regionali.

Art. 21 - Procedure di affidamento di appalti di forniture di beni o servizi a cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 della legge n. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. La selezione della cooperativa con cui stipulare una convenzione di cui al comma 1 deve avvenire con procedura selettiva, preceduta da adeguata pubblicità in relazione alla rilevanza dell'affidamento.
4. L'affidamento diretto di attività ad una cooperativa di cui al comma 1 è possibile solo sulla base di un provvedimento motivato che evidenzi le ragioni peculiari della scelta, anche in rapporto ad eventuali sperimentazioni relative al coinvolgimento delle persone svantaggiate nelle attività lavorative riportabili all'appalto.

Art. 22 - Procedure per la selezione di associazioni di promozione sociale o di volontariato

1. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con associazioni di promozione sociale iscritte in appositi albi che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività non caratterizzate da elementi di complessità operativa, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all'esercizio delle sue funzioni.
2. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività.
3. L'Amministrazione può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi in apposito Registro regionale per la gestione di attività di interesse pubblico. Per la scelta dell'organizzazione l'Amministrazione si attiene ai criteri fissati dalla normativa regionale.
4. L'Amministrazione può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione, dei soggetti indicati nei commi precedenti, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'Amministrazione può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati nei commi

precedenti, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale.

5. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste ai commi 1 e 3 ovvero definire congiuntamente specifici interventi ai sensi del comma 4, deve essere data idonea pubblicità per garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati.
6. Le convenzioni e le forme di collaborazione indicate nei commi precedenti devono essere definite nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA STIPULAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 23 - Competenze del Servizio Segreteria/Contratti

1. Il Servizio Segreteria/Contratti:
 - a) svolge attività di consulenza e assistenza giuridica per tutti gli uffici e Servizi dell'Ente in materia precontrattuale e contrattuale;
 - b) collabora con i dirigenti/responsabili di servizio competenti, per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti di scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti;
 - c) cura la redazione dell'avviso di gara e l'invio per la pubblicazione dello stesso e del bando nei modi stabiliti dalla legge;
 - d) cura la pubblicazione dell'avviso di gara su quotidiani, le gazzette ed i bollettini nei casi previsti dalla legge;
 - e) provvede al deposito di bandi inerenti alla gara all'eventuale rilascio di copie a richiesta degli interessati nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento sull'accesso;
 - f) cura la predisposizione degli atti che immediatamente precedono e seguono la gara stessa e in particolare la pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara;
 - g) cura tutti gli adempimenti relativi alle informative previste all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 compresi quelli relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti;
 - h) provvede alla restituzione delle cauzioni provvisorie ed all'incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie dei concorrenti esclusi;
 - i) stipula i contratti in forma pubblica amministrativa, cura gli adempimenti necessari per la sottoscrizione e per la tenuta del relativo registro ed espleta tutte le procedure e verifiche preliminari e successive alla stipulazione;
 - j) stipula tutte le scritture private e cura gli adempimenti necessari per la sottoscrizione e per la tenuta del relativo registro;
 - k) provvede alla verifica dei requisiti dei soggetti aggiudicatari per le procedure aperte, ristrette e negoziate, comprese le procedure di cottimo fiduciario e le autorizzazioni al subappalto.
2. Sono fatte salve tutte le altre funzioni che la normativa vigente o il presente regolamento assegnano ai competenti Dirigenti/Responsabili di Servizio e/o del Procedimento.

Art. 24 - Stipulazione dei contratti

1. L'Amministrazione stipula i contratti di appalto tenendo conto:
 - a) della necessaria effettuazione delle verifiche previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e di regolamento in ordine alla posizione del contraente prescelto ed alla sua capacità a contrattare;
 - b) delle condizioni e dei tempi per la formalizzazione stabiliti dall'art. 11 e dall'art. 12 del D.Lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento al rispetto del termine dilatorio ed alle possibili eccezioni allo stesso.
2. L'Amministrazione procede alla stipulazione dei contratti nel rispetto del termine dilatorio indipendentemente dal tipo di procedura selettiva del contraente adottata.
3. Qualora il contraente regolarmente avvisato non provveda, entro il termine stabilito, alla stipulazione del contratto, il Comune ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione, di incamerare il deposito provvisorio, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 25 - Formalizzazione del contratto

1. I contratti di appalto sono stipulati:
 - a) in forma pubblica o pubblica amministrativa, quando l'appalto sia intervenuto in seguito a procedura aperta e abbia un valore superiore a Euro 20.000,00= IVA esclusa;
 - b) con scrittura privata, semplice o autenticata, in tutti gli altri casi.
2. I contratti conseguenti ad affidamenti in economia fiduciario sono regolamentati dall'apposito regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia.

Art. 26 - Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriamento, conservazione dei contratti

1. I contratti stipulati per atto pubblico e rogati dal Segretario Comunale vengono registrati nel Repertorio degli Atti e dei Contratti tenuto dal Segretario stesso, in tutti i casi previsti dalla legge; gli originali di tali contratti sono conservati presso l'Ufficio Contratti, che provvede a trasmetterne copia all'ufficio proponente nonché agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.
2. I contratti stipulati in forma diversa dall'atto pubblico, con esclusione della scrittura privata semplice per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio o di offerta sottoscritta dal contraente per la quale si demanda a quanto previsto dal successivo comma 3 e con esclusione delle concessioni cimiteriali per le quali si demanda a quanto previsto dal successivo art. 36, vengono annotati in un apposito Registro delle Scritture Private conservato presso l'Ufficio Contratti; gli originali di tali contratti sono conservati presso l'Ufficio Contratti, che provvede a trasmetterne copia all'ufficio proponente nonché agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.
3. I contratti stipulati per scrittura privata semplice per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio o di offerta sottoscritta dal contraente sono conservati presso l'ufficio che ne ha curato la stipulazione, ovvero secondo le modalità previste dalla normativa sulla gestione e conservazione dei documenti informatici.
4. I contratti, comprese le scritture private, dell'Ente sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria. Sono esclusi:
 - i contratti di valore modico (non superiori a €. 10000,00) o riguardanti prestazioni ed oneri non apprezzabili monetariamente;
 - i contratti in cui le spese contrattuali sono a carico dell'Ente;
 - i contratti di fornitura perfezionati per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio o di offerta sottoscritta dal contraente.La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
5. Sono altresì a carico della controparte:
 - le spese contrattuali salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente;
 - le spese di registrazione;
 - le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari e postali.
6. Gli oneri contrattuali relativi alle acquisizioni, onerose o gratuite, di beni immobili ed alle acquisizioni gratuite di beni mobili possono essere poste parzialmente o totalmente a carico dell'Amministrazione comunale in dipendenza dell'effettivo interesse alla stipulazione.

7. L'incameramento dei diritti di cui al presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Economato, ivi compresa la successiva ripartizione.

Art. 27 - Esecuzione del contratto

1. In relazione all'esecuzione dei contratti l'Amministrazione applica quanto previsto dagli articoli 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 e 120 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quanto stabilito dalle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010.
2. Nel contratto saranno inseriti i nominativi dei rappresentanti dell'Amministrazione con le rispettive funzioni e settori di appartenenza: Dirigente/Responsabile del Servizio, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei lavori.
3. L'Amministrazione precisa nei capitolati le modalità di controllo, collaudo e di verifica di conformità dell'esecuzione degli appalti, con riferimento alle procedure ed ai protocolli operativi definiti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

Art. 28 - Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito

1. Il subappalto è consentito, nei limiti di legge, previa verifica da parte dell'Amministrazione del possesso dei requisiti del subappaltatore.
2. Per particolari lavori, forniture e servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell'ipotesi prevista al secondo comma è causa di risoluzione del contratto.
4. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita la cessione del contratto.
5. E' ammessa la cessione del credito. Essa deve essere perfezionata a mezzo di atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificata all'amministrazione; è priva di efficacia qualora il Comune la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni ovvero entro il diverso termine stabilito dal contratto.

Art. 29 - Penali

1. Fatta salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, sono di norma previste nei capitolati le clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata, ai sensi di legge, in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
3. Oltre alla risoluzione del contratto, può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI INERENTI ALL'ESTENSIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO

Art. 30 - Proroga e nuovi rapporti con il medesimo operatore economico

1. Il presente titolo del regolamento disciplina le forme di estensione dei contratti, con particolare riferimento all'utilizzo della proroga per contratti relativi a forniture di beni e di servizi.
2. L'Amministrazione può definire un nuovo rapporto con il fornitore o prestatore di servizi originario solo in base alle soluzioni previste dall'art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006, con particolare riferimento:
 - a) alla replicabilità di forniture, per ragioni tecniche, stabilita dal comma 3, lett. b) della stessa disposizione;
 - b) all'affidamento di lavori o servizi complementari, secondo i presupposti e nei limiti stabiliti dal comma 5, lett. a) della stessa disposizione;
 - c) all'affidamento di servizi analoghi, secondo i presupposti e nei limiti stabiliti dal comma 5, lett. b) della stessa disposizione, secondo il modulo della "nuova aggiudicazione".
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i contratti non possono, di norma, prevedere alcuna clausola che disponga il rinnovo agli stessi patti e condizioni.

Art. 31 - Configurazione e limiti di utilizzo

1. La proroga non incide sull'esecuzione del rapporto contrattuale, ma esclusivamente sul prolungamento della sua durata, ossia sull'affidamento della fornitura o del servizio al medesimo soggetto per un nuovo e successivo ma limitato periodo di tempo.
2. La proroga non può in alcun modo essere utilizzata per procedere a rinnovo di contratti in essere, ossia quando sia prevista con durata pari a quella del contratto originario.

Art. 32 - Presupposti per l'utilizzo della proroga

1. La proroga è utilizzabile, al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali o dei servizi erogati dall'Amministrazione, nei soli casi in cui vi sia l'effettiva necessità di garantire temporaneamente l'acquisizione delle forniture o lo svolgimento dei servizi nelle more del reperimento di un nuovo contraente.
2. La proroga può essere determinata dall'Amministrazione:
 - a) sulla base di una previsione negoziale, fondata su di una clausola contrattuale con la quale la parte privata, all'atto della stipula del contratto, riconosce all'Amministrazione stessa la possibilità di avvalersene;
 - b) per assicurare comunque il soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento delle attività istituzionali o dei servizi prodotti dall'Amministrazione, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa.
3. L'Amministrazione ha la più ampia facoltà di avvalersi o meno della proroga, non costituendo l'eventuale clausola contrattuale elemento determinante obbligo specifico nei confronti del fornitore o del prestatore di servizi.

4. L'Amministrazione, in alternativa all'utilizzo della proroga, può ricorrere all'acquisizione mediante procedure in economia di prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria, secondo quanto previsto dall'art. 125, comma 10, secondo periodo del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 33 - Durata della proroga

1. In ragione delle finalità per cui viene utilizzata, la proroga deve avere durata ragionevole e comunque proporzionata alla durata del contratto originario rispetto al quale viene disposta.

Art. 34 - Modalità di definizione e di formalizzazione della proroga

1. L'Amministrazione, qualora abbia necessità di utilizzare la proroga di un contratto, indica nell'atto di formalizzazione della relativa decisione le ragioni che hanno determinato l'impossibilità di svolgere la procedura selettiva del nuovo contraente entro i termini di scadenza del contratto in essere con l'attuale fornitore o prestatore di servizi.
2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono qualificabili come ragioni determinanti l'utilizzo della proroga, a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) l'impossibilità di disporre di dati definitivi ed essenziali per la gestione del servizio entro termini ragionevoli in prossimità della scadenza del contratto da prorogare;
 - b) il ritardo nelle comunicazioni obbligatorie da parte degli enti competenti sulla gestione dell'attività istituzionale o del servizio rispetto al quale devono essere acquisite le forniture o i servizi oggetto dei contratti da prorogare, quando tali da non consentire la definizione di programmazioni strategiche nella gestione delle acquisizioni;
 - c) il verificarsi di eventi imprevedibili ed urgenti tali da impedire la programmazione e l'attivazione delle procedure selettive per il nuovo contraente nei termini di scadenza dei contratti in essere.
3. L'intenzione di prorogare il contratto è comunicata all'appaltatore o all'affidatario entro termini tempestivi rispetto alla scadenza dello stesso, al fine di consentire al medesimo fornitore o prestatore di servizi di predisporre il proprio assetto organizzativo e gestionale in funzione della prosecuzione del rapporto.
4. Il fornitore o prestatore di servizi fornisce riscontro all'Amministrazione sulla sua disponibilità alla prosecuzione delle prestazioni di fornitura o di servizio.
5. Qualora per il fornitore o prestatore di servizi la proroga del contratto determini condizioni non vantaggiose, lo stesso deve informare tempestivamente l'Amministrazione della propria determinazione negativa, al fine di consentire alla stessa di attivare procedure alternative.
6. La proroga è disposta dall'Amministrazione con specifico atto amministrativo e può essere formalizzata anche mediante appendice integrativa del contratto esistente.

TITOLO V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SELEZIONE DEI CONTRAENTI PER ALCUNE PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRATTI

Art. 35 - Concessioni di servizi

1. L'Amministrazione aggiudica le concessioni di servizi, intese come le relazioni contrattuali che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
2. La procedura di aggiudicazione di concessioni di servizi, anche se realizzata secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 deve prevedere soluzioni per assicurare l'adeguata pubblicità del procedimento selettivo in relazione alla rilevanza dell'affidamento stesso per il mercato interno o per quello comunitario.

Art. 36 - Concessioni cimiteriali

1. Le concessioni cimiteriali, senza distinzione di tipologia, sono stipulate mediante scrittura privata non autenticata; le stesse sono registrate nell'apposito registro delle concessioni cimiteriali tenuto a cura dell'ufficio servizi cimiteriali.
2. Le funzioni di soggetto stipulante competono al Responsabile del servizio segreteria/contratti.
3. Per la registrazione di tali atti si applica la normativa vigente in merito alla registrazione degli atti di concessione solo in caso d'uso ed ai relativi limiti di importo.

Art. 37 - Alienazioni beni mobili

1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E' consentita la donazione di beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro.

Art. 38 - Accordi di commercializzazione

1. L'Amministrazione comunale può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola di esclusiva, di prodotti, procedure operative o know-how, di proprietà sia dell'Amministrazione che dell'altro contraente.

Art. 39 - Disposizioni generali per la selezione di contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili

1. L'Amministrazione procede alla selezione di potenziali contraenti per acquisto, alienazione e locazione di beni immobili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, nonché nel rispetto degli altri criteri e degli aspetti procedurali delineati dall'art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 40 - Beni immobili. Locazione e affitto.

1. I contratti mediante i quali il Comune assume o concede in locazione od in affitto beni immobili sono di regola affidati a trattativa privata salvo che, per l'importanza o il valore del contratto e si tratti di rapporti attivi, non si ritenga opportuno o conveniente esperire procedure aperte o negoziate o altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.
2. Per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica si procede in base alla vigente normativa.

Art. 41 - Beni immobili. Permute e alienazioni.

1. L'Organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Ufficio tecnico comunale o da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione di beni immobili, sulla base di apposita perizia di stima, mediante il sistema del pubblico incanto o, qualora lo ritenga più opportuno, a trattativa nelle ipotesi di cui al successivo comma.
3. Fermo il valore di stima è consentito procedere a trattativa privata diretta nelle seguenti ipotesi:
 - a) allorché il pubblico incanto sia andato deserto o comunque non sia stato possibile procedere in quella sede all'aggiudicazione;
 - b) qualora l'importo stimato non sia superiore a 100.000,00 Euro;
 - c) quando l'alienazione sia disposta a favore di enti pubblici;
 - d) qualora per le caratteristiche del bene l'acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati.

Art. 42 - Beni immobili. Acquisti.

1. L'Amministrazione di norma procede all'acquisto di beni immobili a trattativa privata.
2. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.
4. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.

5. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nell'atto di determinazione a contrarre.

Art. 43 - Sponsorizzazioni

1. Le procedure per l'individuazione di potenziali sponsor sono sviluppate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. L'Amministrazione può ricorrere a forme di sponsorizzazione in relazione ad attività culturali nelle sue varie forme, attività sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale e dell'assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico.
3. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative dell'Amministrazione, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall'iniziativa di soggetti privati.
4. L'Amministrazione può comunque recepire le proposte formulate direttamente da potenziali sponsor, garantendo il confronto rispetto alle stesse mediante tempestiva produzione di una sollecitazione a rappresentare manifestazioni di interesse rivolta ad operatori del medesimo settore.
5. Gli strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
6. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell'immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, DI RINVIO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 44 - Disposizioni di coordinamento

1. Qualora il quadro di riferimento per l'aggiudicazione di contratti pubblici disciplinato dal presente regolamento sia oggetto di modifiche legislative, con incidenza sulle disposizioni di riferimento contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e nelle altre norme di settore, le disposizioni del presente regolamento risultanti in contrasto con le superiori fonti normative sopravvenute si intendono immediatamente disapplicabili.

Art. 45 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs. n. 163/2006 ed alle disposizioni regolamentari ed amministrative ad esso correlate, per quanto vigenti.

Art. 46 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
